



CITTA' DI CATANZARO

Capoluogo della Regione Calabria

COMUNE DI CATANZARO

SETTORE CULTURA E TURISMO

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n. 147 del 15 Novembre 2023



Sommario

Preambolo	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Presupposto dell'imposta	4
Art. 3 – Tariffe	4
Art. 4 – Soggetto passivo dell'imposta	4
Art. 5 – Soggetto Responsabile del pagamento dell'imposta	4
Art. 6 – Obblighi di riscossione da parte del Soggetto Responsabile del pagamento dell'imposta	5
Art. 7 – Rendicontazione dell'imposta	5
Art. 8 – Versamento dell'imposta	6
Art. 9 – Dichiarazione annuale dell'imposta	6
Art. 10 – Altri obblighi a carico del Soggetto Responsabile del pagamento dell'imposta	6
Art. 11 – Esenzioni	6
Art. 12 – Riduzioni	7
Art. 13 – Destinazione del gettito derivante dall'imposta di soggiorno	7
Art. 14 – Disposizioni in tema di accertamento	8
Art. 15 – Sanzioni e Interessi	9
Art. 16 – Riscossione coattiva	9
Art. 17 – Compensazioni e Rimborsi	9
Art. 18 – Contenzioso	10
Art. 19 – Funzionario Responsabile	10
Art. 20 – Tavolo tecnico con i rappresentanti delle strutture ricettive cittadine, alberghiere ed extralberghiere	10
Art. 21 – Comunicazioni - Rinvio al Portale Istituzionale del Comune di Catanzaro	10
Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali	11

Preambolo

Il Comune di Catanzaro promuove lo sviluppo del turismo – declinato nelle sue molteplici forme ed accezioni – sul proprio territorio locale e nei territori limitrofi dell'ambito regionale.

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale di soggiorno abrogando completamente la normativa comunale precedente in materia, già prevista dal Comune di Catanzaro con Delibera del Consiglio Comunale n. 125 del 30/10/2017, prendendo atto delle nuove disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per come modificato dall'art. 180 del D.L. 34/2020 e dall'art. 25 del D.L. 22/03/2021 n. 41.

Considerata la recente esperienza nell'applicazione dell'imposta di soggiorno – con la sua relativa finalità mirata precipuamente alla realizzazione di progetti dalla marcata conformazione turistica, volti allo sviluppo della "Destinazione Catanzaro" e della "Catanzaro Experience" – l'Amministrazione Comunale intende migliorare la disciplina regolamentare previgente, al fine di armonizzarla con la normativa nazionale in materia, migliorando, altresì, e rendendo più efficienti le dinamiche di rendicontazione e versamento dell'imposta.

La nuova normativa regolamentare in materia di imposta di soggiorno è mirata, inoltre, ad incrementare negli Amministratori, negli operatori economici e culturali e nei cittadini della Città di Catanzaro, la consapevolezza dell'importanza di una maggiore accoglienza verso i turisti, in quanto portatori di ricchezza e sviluppo per l'intero territorio comunale.



Regolamento di Disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale di soggiorno nell'ambito del territorio del Comune di Catanzaro, in continuità con la precedente regolamentazione della stessa;
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento;
3. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio degli ospiti presso le strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere ed all'aria aperta, ubicate sul territorio del Comune di Catanzaro, individuate e classificate dalla normativa regionale in materia per come vigente al momento della comparsa del presupposto impositivo. Trova altresì applicazione l'imposta di soggiorno ai pernottamenti effettuati presso gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del Decreto-Legge n. 50 legge del 24 aprile 2017 e ss.mm.ii., ubicati nel territorio del Comune di Catanzaro;
2. L'imposta di soggiorno è corrisposta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Catanzaro, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sulla base della tipologia delle stesse e, per le strutture ricettive alberghiere, in base alla loro classificazione;
3. L'imposta è applicata allo stesso soggetto passivo fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi per singolo pernottamento, anche quando il soggiorno sia effettuato presso strutture ricettive differenti. È onere dell'ospite dimostrare, tramite l'esibizione delle ricevute di pagamento dell'imposta, i pernottamenti consecutivi in strutture differenti rispetto a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva. Il Comune di Catanzaro potrà prevedere verifiche e controlli, sulla base delle rendicontazioni effettuate dalle strutture ricettive, relativamente alla consecutività dei pernottamenti.

Art. 3 – Tariffe

Annualmente, il Comune di Catanzaro stabilisce, con Delibera della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., le eventuali variazioni, entro i termini di legge, alle tariffe applicabili, sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.

Art. 4 – Soggetto passivo dell'imposta

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Catanzaro, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento;
2. L'imposta è altresì dovuta dai soggetti che pernottano negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto-Legge n. 50 legge del 24 aprile 2017 e ss.mm.ii., ubicati nel territorio del Comune di Catanzaro.

Art. 5 – Soggetto Responsabile del pagamento dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è responsabile del pagamento della stessa, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ed è altresì responsabile della presentazione della dichiarazione relativa all'imposta, nei tempi e con le modalità previste ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento;



Regolamento di Disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno

2. Sono altresì responsabili del pagamento dell'imposta i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;
3. I soggetti previsti dal comma 2 del presente articolo hanno diritto di rivalsa sui soggetti passivi e sono responsabili della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter del Decreto-Legge n. 50 legge del 24 aprile 2017 e ss.mm.ii., nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Art. 6 – Obblighi di riscossione da parte del Soggetto Responsabile del pagamento dell'imposta

1. Il soggetto responsabile del pagamento è tenuto a richiedere il pagamento dell'imposta al soggetto passivo, provvedendo alla sua riscossione e rilasciando, contestualmente al pagamento, idonea quietanza numerata e nominativa, nella quale siano indicati i dati relativi al soggetto ospite, al pernottamento ed all'imposta pagata, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia contabile e fiscale; alla quietanza dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'eventuale diritto dell'ospite ad eventuali esenzioni o riduzioni dell'imposta;
2. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta dovrà attestare altresì ogni eventuale rifiuto, da parte dell'ospite, di procedere al pagamento dell'imposta dovuta, specificandone i relativi motivi e comunicando l'attestazione al Comune di Catanzaro, per i controlli di propria competenza;
3. Le quietanze di pagamento e le attestazioni di rifiuto dovranno essere conservate, da parte del soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia tributaria, e comunque per non meno di 5 anni, al fine di consentire al Comune di Catanzaro di predisporre eventuali controlli.

Art. 7 – Rendicontazione dell'imposta

1. Le operazioni di rendicontazione e versamento dell'imposta di soggiorno nei confronti del Comune di Catanzaro hanno periodicità bimestrale;
2. L'ammontare dell'imposta di soggiorno riscossa dal responsabile del pagamento, compresi il numero degli ospiti e dei pernottamenti registrati nel corso del bimestre di riferimento, delle eventuali esenzioni e degli eventuali rifiuti, dovrà essere comunicata al Comune di Catanzaro con modalità telematiche, mediante procedura informatica messa a disposizione dall'Ente;
3. La comunicazione dell'imposta riscossa (rendicontazione) dovrà avvenire con cadenza regolare, rispettando la periodicità indicata al primo comma del presente articolo e comunque entro il sedicesimo giorno successivo al bimestre in cui è avvenuto l'incasso;
4. La comunicazione dovrà avvenire anche in caso di assenza di ospiti nel periodo di riferimento, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dall'Amministrazione, salvo che la struttura ricettiva non abbia comunicato al Comune di Catanzaro la sospensione della propria attività per un determinato periodo di tempo;
5. Qualora il soggiorno di uno o più ospiti abbia inizio e fine in due momenti temporali non appartenenti al medesimo periodo di rendicontazione, ferme restando le modalità di pagamento dell'imposta da parte dell'ospite al gestore della struttura ricettiva secondo le modalità da quest'ultimo indicate, la comunicazione al Comune di Catanzaro della riscossione dell'imposta – ed il relativo versamento – dovrà essere riferita al bimestre di rendicontazione entro cui avviene il check-out (data di fine soggiorno).



Art. 8 – Versamento dell'imposta

1. Successivamente alla rendicontazione dell'imposta, il Soggetto Responsabile del pagamento dovrà effettuare il versamento della stessa nei confronti del Comune di Catanzaro, entro il sedicesimo giorno successivo al bimestre in cui è avvenuto l'incasso;
2. Il versamento dell'imposta dovrà avvenire esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica di pagamento indicata dall'Ente con apposita comunicazione;
3. Ulteriori modalità di versamento dell'imposta potranno essere utilizzate soltanto previa comunicazione tramite posta elettronica certificata al Comune di Catanzaro, motivando espressamente il motivo di tale utilizzo.

Art. 9 – Dichiarazione annuale dell'imposta

Il Soggetto Responsabile del pagamento dovrà produrre annualmente, con le modalità ed i tempi previsti ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, per come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 41 del 22/03/2021, una Dichiarazione riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati.

Art. 10 – Altri obblighi a carico del Soggetto Responsabile del pagamento dell'imposta

È obbligo del Soggetto Responsabile del pagamento dell'imposta, come individuato ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento:

- a) Dare adeguata informazione ai propri ospiti, con modalità plurilingue, circa l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Catanzaro, evidenziando in particolar modo l'entità delle tariffe e le esenzioni/riduzioni previste dal presente Regolamento, online sul sito web della struttura ricettiva e/o attraverso affissione del presente regolamento o di un suo estratto in luoghi comuni, ben visibili dagli ospiti;
- b) Fornire agli ospiti ogni ulteriore informazione richiesta dagli stessi circa l'applicazione del presente Regolamento, avendo cura di comunicare al Comune di Catanzaro eventuali difficoltà e/o ambiguità nell'applicazione dello stesso, oltre che eventuali disservizi nelle piattaforme telematiche coinvolte nelle fasi di rendicontazione e versamento dell'imposta, laddove non già conosciuti dall'Amministrazione;
- c) Ottemperare agli obblighi normativi previsti in materia di avvio di attività turistica ricettiva;
- d) Accreditarci presso la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale per la rendicontazione dell'imposta, avendo cura di comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione significativa ai fini della gestione dell'imposta.

Art. 11 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, presso qualunque tipologia di struttura ricettiva riconosciuta dall'art. 2 comma 1 del presente Regolamento:
 - a. Cittadini residenti nel Comune di Catanzaro;
 - b. Minori fino al compimento del 18° (diciottesimo) anno d'età;
 - c. Soggetti, di qualunque età, che debbano effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie cittadine, e loro accompagnatori, in misura di un accompagnatore per paziente (se il paziente è un minore di anni 18, l'esenzione si applica a due accompagnatori);
 - d. Soggetti, di qualunque età, che assistono pazienti degenti presso strutture sanitarie cittadine, in ragione di un accompagnatore per paziente (se il paziente degente è un minore di anni 18, l'esenzione si applica a due accompagnatori);

Regolamento di Disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno

- e. Soggetti disabili ai sensi della Legge 104/1992 e n. 1 (uno) accompagnatore per ogni avente diritto (se il soggetto è un minore di anni 18, l'esenzione si applica a due accompagnatori);
 - f. Personale delle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, che ivi presta l'attività lavorativa;
 - g. Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale e sanitario, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - h. Personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e nel regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940 n. 635;
 - i. Autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggio e di turismo; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - j. Gruppi scolastici e loro accompagnatori, appartenenti a istituti scolastici di qualunque ordine e grado, in visita didattica;
 - k. Studenti iscritti presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro;
 - l. Gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Catanzaro per motivi istituzionali;
2. Nel caso di applicazione delle esenzioni previste dai punti c) e d) del primo comma del presente articolo, il soggetto esente dovrà fornire idonea dichiarazione, valida ai sensi di legge, relativamente alle finalità di cura o di sostegno per le quali il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato, accompagnata da idonea attestazione da parte della struttura che eroga la prestazione sanitaria in oggetto, indicante le generalità dei soggetti per i quali è valida e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
 3. Nel caso di applicazione dell'esenzione prevista dal punto e) del primo comma del presente articolo, la condizione di disabilità dovrà essere certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 e ss.mm.ii. (o, in caso di ospiti di cittadinanza straniera, ai sensi delle analoghe disposizioni di legge previste in materia dal proprio Stato di provenienza);
 4. Nel caso di applicazione dell'esenzione prevista dal punto k) del primo comma del presente articolo, il soggetto esente dovrà fornire idonea attestazione della propria iscrizione presso un qualsiasi corso di studi istituito dall'Università Magna Graecia di Catanzaro.

Art. 12 – Riduzioni

1. Usufruiscono di una riduzione del 50% gli ospiti oltre i 70 anni di età che pernottano presso una delle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento;
2. Usufruiscono di una riduzione del 50% dell'imposta dovuta gli ospiti che pernottano presso una delle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento oltre il settimo giorno consecutivo e fino al decimo (a decorrere dal quale si applica l'esenzione prevista dall'art. 2 comma 3 del presente Regolamento).

Art. 13 – Destinazione del gettito derivante dall'imposta di soggiorno

1. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno, contabilmente allocato in entrata nel bilancio dell'Ente, in uno o più capitoli relativi al Turismo, è destinato a finanziare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e ss.mm.ii., interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno



Regolamento di Disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno

- delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
2. Parte del gettito derivante dalla riscossione dell'imposta di soggiorno potrà essere destinata al potenziamento tecnologico dei servizi preposti, da parte dell'Amministrazione Comunale, alla gestione dell'imposta di soggiorno, da rendere altresì nei confronti dei gestori delle strutture ricettive;
 3. Parte del gettito derivante dalla riscossione dell'imposta di soggiorno potrà essere destinata al finanziamento, parziale o integrale, ai sensi della relativa normativa vigente in materia e dei vigenti regolamenti comunali, di progetti di qualificato interesse promozionale, culturale, sportivo, filantropico o didascalico promossi da enti, istituzioni, realtà associative e/o imprenditoriali, che abbiano potenzialmente la capacità di generare un indotto turistico ed economico sul territorio del Comune di Catanzaro;
 4. Per il finanziamento delle iniziative previste dal comma 3 del presente articolo, il soggetto promotore dovrà presentare, in fase di istruttoria e comunque prima dell'esecuzione del progetto, un'analisi di conformità dello stesso dalla quale se ne evinca l'attinenza e coerenza con gli interventi in materia di turismo previsti dal comma 1 del presente articolo, oltre che la potenziale attrattività turistica e le ipotizzabili prospettive di indotto economico prevedibili per la Città;
 5. Per il finanziamento delle iniziative previste dal comma 3 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale si impegna a convocare previamente il tavolo tecnico con i rappresentanti delle strutture ricettive cittadine, alberghiere ed extralberghiere, al fine di valutare la conformità dei progetti a quanto specificato nel comma 4 del presente articolo. Il parere del tavolo tecnico è obbligatorio ma non vincolante per l'Amministrazione, che potrà discostarsene con adeguato atto motivato;
 6. L'approvazione degli atti di destinazione delle risorse dovrà avvenire con idonea manifestazione di volontà da parte del competente organo comunale.

Art. 14 – Disposizioni in tema di accertamento

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri competenti Uffici, effettua controlli regolari e periodici sull'applicazione del presente Regolamento, sulla regolarità e veridicità delle rendicontazioni e sulla corrispondenza delle stesse con gli importi versati, attraverso l'accesso alla procedura informatica messa a disposizione dei Responsabili del pagamento per la rendicontazione dell'imposta. Al fine dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune di Catanzaro può, inoltre:
 - a. Invitare i soggetti passivi e i Responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. Inviare ai Responsabili del pagamento dell'imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. Richiedere, ai sensi dell'art. 13-quater del D. L. 30 Aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 Giugno 2019, n. 58, i dati che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni contenenti i raggugli statistici, forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima ed aggregata, relativi alle persone ospitate in ciascuna struttura ricettiva;
 - d. Richiedere ai competenti Enti, Organi e Uffici pubblici, ai sensi della normativa vigente, dati, notizie ed ogni ulteriore elemento riguardo i soggetti passivi e i Responsabili del pagamento dell'imposta;
 - e. Avvalersi di ogni altro strumento messo a disposizione degli Enti Locali dalla normativa vigente al fine di contrastare l'evasione tributaria;
2. I soggetti passivi ed i Responsabili del pagamento dell'imposta dovranno fornire quanto richiesto dall'Ente nei termini normalmente previsti dalla normativa vigente in materia tributaria;



Regolamento di Disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della L. 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. .

Art. 15 – Sanzioni e Interessi

1. Per l'omessa, incompleta o infedele rendicontazione all'Ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, per come prescritto dall'art. 4 comma 1-ter del D. Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del responsabile, si applica la sanzioni amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 4 comma 1-ter del D. Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23 e ss.mm.ii.;
4. Per la violazione di ogni altro obbligo derivante dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
5. Rimane fatta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione dettata dalla vigente normativa in materia tributaria e, ove applicabili al procedimento di irrogazione delle sanzioni, le disposizioni in materia di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Si applica, altresì, l'istituto del Ravvedimento previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.;
6. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale;
7. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16 – Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 17 – Compensazioni e Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno non dovuta o eccedente rispetto al dovuto, l'intero ammontare o l'eventuale eccedenza potranno essere recuperati, su istanza dell'interessato, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze;
2. Laddove l'importo eccedente non superi € 1.500,00, la compensazione potrà essere operata direttamente da parte del soggetto responsabile del pagamento, comunicando l'ammontare del credito in fase di rendicontazione, effettuata ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
3. Laddove l'importo eccedente superi € 1.500,00, l'istanza di compensazione, debitamente motivata e documentata, dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del pagamento sul quale far operare la stessa, al fine della preventiva autorizzazione;
4. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma 1 del presente articolo non siano stati compensati, gli stessi potranno essere rimborsati, su istanza dell'interessato da presentarsi tramite posta elettronica certificata, entro i termini e con le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia tributaria;
5. L'istanza di rimborso dovrà essere conclusa da parte del competente Ufficio entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza;



Regolamento di Disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno

6. Alla compensazione ed al rimborso si applica la normativa vigente in materia tributaria;
7. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 10 (dieci), per i quali potrà comunque essere operata la compensazione.

Art. 18 – Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono soggette alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii.

Art. 19 – Funzionario Responsabile

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente, il Comune di Catanzaro provvede con apposito atto a nominare, al suo interno, un Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, secondo quanto prescritto dal suddetto Regolamento.

Art. 20 – Tavolo tecnico con i rappresentanti delle strutture ricettive cittadine, alberghiere ed extralberghiere

1. Al fine di monitorare l'applicazione della disciplina relativa all'imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive e coordinare la destinazione dei relativi proventi da parte dell'Ente, individuando le priorità verso cui indirizzare il gettito dell'imposta, l'Amministrazione Comunale convoca e costituisce periodicamente un tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle strutture ricettive cittadine, alberghiere ed extralberghiere, e dai delegati dell'Ente;
2. La convocazione del tavolo tecnico istituito ai sensi del precedente comma deve avvenire obbligatoriamente almeno una volta all'anno e comunque con cadenza tale da poter consentire un corretto dialogo tra l'Ente ed i rappresentanti delle strutture ricettive cittadine, al fine di consentire la programmazione delle diverse stagioni turistiche annuali;
3. Compongono il tavolo tecnico per il Comune di Catanzaro il Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta, il Funzionario Responsabile all'uopo incaricato ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento e l'Assessore con delega relativa alla gestione dei proventi dell'imposta, nonché ogni ulteriore rappresentante dell'Amministrazione la cui partecipazione venga ritenuta opportuna dalla stessa;
4. Annualmente, le organizzazioni di categoria delle strutture ricettive cittadine, alberghiere ed extralberghiere, possono nominare dei propri rappresentanti, delegando agli stessi la partecipazione al tavolo tecnico con l'Ente; la nomina deve avvenire con atto formale sottoscritto da tutti i rappresentati, comunicato tramite posta elettronica certificata al Comune di Catanzaro;
5. Alle riunioni del tavolo tecnico potrà essere prevista altresì la partecipazione, laddove ritenuta necessaria, di eventuali ulteriori soggetti istituzionali, pubblici o privati, espressamente invitati dall'Ente o dai rappresentanti delle strutture ricettive;
6. La partecipazione ai lavori del tavolo tecnico da parte dei relativi componenti può essere delegata;
7. Delle risultanze delle singole riunioni del tavolo tecnico viene redatto apposito verbale depositato agli atti dell'Ente.

Art. 21 – Comunicazioni - Rinvio al Portale Istituzionale del Comune di Catanzaro

1. Per tutte le comunicazioni relative a quanto previsto dal presente Regolamento, gli indirizzi di posta ordinaria, posta elettronica e posta elettronica certificata, oltre che i numeri di telefono ed i nomi dei soggetti responsabili sono quelli ufficiali pubblicati dal Comune di Catanzaro sul proprio portale istituzionale online e tempestivamente aggiornati in caso di eventuali modifiche. Sullo stesso portale



CITTA' DI CATANZARO
Capoluogo della Regione Calabria

Regolamento di Disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno

verrà pubblicato, annualmente, un banner contenente il link al portale dedicato alla procedura informatica di rendicontazione dell'imposta di soggiorno da parte dei soggetti responsabili;

2. Il Comune di Catanzaro non sarà responsabile per qualsivoglia comunicazione non pervenuta tramite gli appositi canali ufficiali messi a disposizione degli utenti.

Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce la precedente normativa regolamentare comunale in materia di imposta di soggiorno;
2. L'applicazione della normativa dettata dal presente Regolamento decorre a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione dello stesso sul portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, per come previsto dal comma 15-quater, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che vi provvede entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;
3. Fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applica in via transitoria la normativa prevista dal precedente Regolamento Comunale per l'Istituzione dell'Imposta di Soggiorno, istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 30/10/2017;
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti;
5. Ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente Regolamento è trasmesso per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
6. Nell'eventualità di sopravvenute modifiche apportate alla normativa statale in materia di imposta di soggiorno e/o in materia tributaria, fiscale o contabile ugualmente attinente, le norme del presente Regolamento si intendono modificate fino a nuova approvazione dello stesso da parte del competente organo comunale;
7. Ad eventuali future nuove tipologie di strutture ricettive, comunque denominate, previste dalla normativa nazionale o regionale, verrà applicata la tariffa corrispondente a quella prevista per la categoria più bassa, nelle more dell'aggiornamento del tariffario comunale relativo all'imposta di soggiorno.